
INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Banca di Asti e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito [whistleblowing - Banca di Asti](#) così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori somministrati dipendenti di Banca di Asti;
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le sedi della Società.

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Banca di Asti si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR.

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

Attraverso il portale Comunica Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di Banca di Asti ([whistleblowing - Banca di Asti](#)), il soggetto terzo vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente nominato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati

In linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, possono effettuare una segnalazione whistleblowing:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015 (ad esempio i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017);
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società;
- i soci o gli azionisti che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo rivestito nella Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

4. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della società consistono in:

- **Violazioni delle disposizioni normative nazionali:**

In tale categoria vi rientrano:

- Gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite;
- I reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D.lgs. n. 231/2001.

- **Violazioni della normativa europea:**

In tale categoria vi rientrano:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4):
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Possono essere oggetto di segnalazione anche le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse all'interno delle Società del Gruppo con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

I canali menzionati non prevedono la possibilità di presentare reclami e lamentele di carattere personale.

Qualora il segnalante intendesse presentare un reclamo in riferimento al rapporto contrattuale o alla relazione con la Banca, può indirizzarlo direttamente all'Ufficio Reclami tramite le procedure ed i canali (es. PEC, Raccomandata A/R) rappresentati in dettaglio nell'apposita sezione del sito istituzionale.

5. Iter procedurale

Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito [whistleblowing - Banca di Asti](#) e, cliccando sul link "[Comunica Whistleblowing](#)" viene indirizzato al portale delle segnalazioni.

A seguito di registrazione sul portale, il segnalante accede alla sezione della piattaforma che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro direttamente all'interno del portale.

Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di invio della segnalazione.

Sono, inoltre, attive anche le seguenti ulteriori modalità di comunicazione al fine di attribuire maggiori possibilità di scelta al soggetto segnalante:

- consegna a mano al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni o al Referente alternativo utilizzando il modulo caricato presente nella sezione "allegati";

- verbalmente, mediante dichiarazione a voce rilasciata al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni o al Referente alternativo, attraverso linea telefonica ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, verbalizzato e sottoscritto dal segnalante;
- mediante compilazione e invio del modulo di segnalazione cartacea con il servizio postale ordinario o avvalendosi della posta interna aziendale. Modulo da trasmettere in busta chiusa indirizzata al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Responsabile Servizio di Revisione Interna) o al Referente alternativo (Presidente del Collegio Sindacale) con la dicitura "Riservata Personale". All'interno della busta deve essere inserita un'ulteriore busta che contenga la segnalazione con la dicitura "Whistleblower" con il modulo cartaceo debitamente compilato, eventuale documentazione a supporto della segnalazione e corredato da una fotocopia del documento di riconoscimento.

Il modulo cartaceo e l'informativa privacy sono disponibili sul sito internet di Banca di Asti (<https://bancadiasti.it/whistleblowing/>).

Modalità di comunicazione:

Responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Responsabile Servizio di Revisione Interna)	Referente alternativo (Presidente del Collegio Sindacale)
<p>Segnalazione cartacea a brevi manu: Presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT) (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Colloquio diretto: Presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT) (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>In alternativa, fissare un incontro, contattando il Responsabile al seguente numero 0141-393406 (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Colloquio telefonico: Telefono: 0141-393406 (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Segnalazione cartacea trasmessa a mezzo posta ordinaria o posta interna aziendale: All'attenzione del Responsabile del Servizio di Revisione Interna Indirizzo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT).</p>	<p>Segnalazione cartacea a brevi manu: Presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT) (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Colloquio diretto: Presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT) (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>In alternativa, fissare un incontro, contattando il Referente al seguente numero 0141-393994 (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Colloquio telefonico: Telefono: 0141-393994 (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:40)</p> <p>Segnalazione cartacea trasmessa a mezzo posta ordinaria o posta interna aziendale: All'attenzione del Presidente del Collegio Sindacale presso l'Ufficio Segreteria Generale e Soci Indirizzo: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 14100 Asti (AT).</p>

6. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

7. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Banca di Asti osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti e di altri soggetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerino i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, i colleghi di lavoro).

8. Presupposti per effettuare segnalazioni esterne

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna direttamente alle Autorità competenti.

É possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa esterna;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, dove per seguito si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere effettuate secondo le modalità previste sul sito istituzionale dell'ente.